

Modifiche con stato al 1° gennaio 2008 concernenti i contributi e le prestazioni

Indice

	Cifra
Contributi	1-6
Prestazioni dell'AI	7
Previdenza professionale	8
Perdita di guadagno	9
Chiarimenti ed altre informazioni	10-11

Contributi

Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (AD)

1 Dal 1° gennaio 2008 il limite massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) viene aumentato da 106 800 a 126 000 franchi. Sulle parti di salario eccedenti 126 000 franchi non vengono prelevati contributi AD.

Procedura di conteggio semplificata

2 Dal 1° gennaio 2008 è possibile applicare una procedura di conteggio semplificata. Essa è destinata ai piccoli datori di lavoro, in particolare per le attività di breve durata o di poca importanza (salario per dipendente inferiore a 19 890 franchi l'anno e massa salariale dell'azienda inferiore a 53 040 franchi l'anno; nella procedura semplificata vanno conteggiati i salari di tutti i dipendenti). Per tutte le assicurazioni sociali interessate dalla procedura semplificata (AVS/AI/IPG/AD/AINF/assegni familiari) così come per l'imposta alla fonte, la richiesta deve essere presentata alla cassa di compensazione. Il datore di lavoro ha pertanto un unico interlocutore. Il conteggio e la riscossione dei contributi sociali e dell'imposta alla fonte sono effettuati soltanto una volta all'anno.

Salario di poco conto

3 Se il salario determinante non supera i 2200 franchi per anno civile e per datore di lavoro, i contributi sono percepiti soltanto a richiesta dell'assicurato.

Per le persone occupate in un'economia domestica privata i contributi vanno percepiti in ogni caso.

Reddito di poco conto proveniente da un'attività lucrativa indipendente svolta a titolo accessorio

4 Se il reddito determinante proveniente da un'attività lucrativa indipendente svolta a titolo accessorio non supera i 2200 franchi per anno civile, i contributi sono percepiti soltanto a richiesta dell'assicurato.

Prestazioni sociali in caso di licenziamento per motivi aziendali

5 Di regola le retribuzioni concesse in caso di licenziamento fanno parte del salario determinante. Ne sono invece escluse le prestazioni inferiori a 53 040 franchi versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento per motivi aziendali (chiusura, fusione o ristrutturazione) o se esiste un piano sociale.

Compensazione delle perdite

6 Le perdite d'esercizio dei lavoratori indipendenti possono essere compensate solo se sono state registrate e contabilizzate durante l'anno contributivo e in quello immediatamente precedente.

Prestazioni dell'AI

5ª revisione dell'AI

7 La 5ª revisione dell'AI entra in vigore il 1º gennaio 2008. Essa introduce nuovi strumenti destinati a favorire la reintegrazione e il reinserimento socioprofessionale al fine di evitare la concessione di rendite. Si tratta, per la precisione, del rilevamento e dell'intervento tempestivo e dei provvedimenti di reinserimento.

Il *rilevamento tempestivo* ha lo scopo di individuare il più rapidamente possibile gli assicurati che hanno smesso di lavorare a causa di una malattia o di un infortunio e rischiano di diventare invalidi. Una persona che presenta un'incapacità lavorativa ininterrotta di almeno 30 giorni oppure assenze ripetute di breve durata nel corso di un anno deve essere annunciata all'ufficio AI. Sono legittimati a trasmettere la comunicazione la persona assicurata o il suo rappresentante legale, i familiari che convivono con la persona assicurata, il datore di lavoro, i medici curanti, le assicurazioni sociali e private interessate e l'aiuto sociale. La persona assicurata deve essere informata che il suo caso è stato comunicato all'ufficio AI.

L'*intervento tempestivo* ha per scopo di far sì che la persona assicurata possa mantenere il posto di lavoro attuale o essere reintegrata in un altro. Un intervento rapido permette di evitare che lo stato di salute si deteriori.

I provvedimenti di intervento tempestivo possono consistere in:

- adeguamenti del posto di lavoro
- corsi di formazione
- collocamento
- orientamento professionale di base
- riabilitazione socioprofessionale
- provvedimenti di occupazione

I *provvedimenti di reinserimento* hanno lo scopo di preparare l'assicurato ai provvedimenti d'integrazione professionale.

Dato che il reinserimento delle persone invalide deve essere incoraggiato, la 5ª revisione dell'AI prevede anche degli *incentivi ai datori di lavoro* sotto forma di assegni per il periodo d'introduzione, di indennità atte a sopperire all'aumento dei contributi dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia e della previdenza professionale e di contributi nei casi in cui sia concesso ai dipendenti a rischio d'invalidità di restare impiegati nell'azienda per svolgervi provvedimenti di reinserimento.

Altre informazioni utili relative alla 5ª revisione dell'AI sono disponibili nello specifico foglio informativo.

Gli importi delle rendite e degli assegni per grandi invalidi dell'AI in vigore dal 1º gennaio 2007 non subiscono mutazioni.

Previdenza professionale

Salario soggetto alla PP obbligatoria

8 --- Importi limiti della previdenza professionale obbligatoria dal

1.1.2008:

• salario annuo minimo	19 890 franchi
• salario coordinato minimo	3 315 franchi
• deduzione di coordinamento	23 205 franchi
• limite massimo del salario annuo	79 560 franchi

Perdita di guadagno

9 --- Affinché le indennità per perdita di guadagno possano

essere versate al più presto, le persone che prestano servizio sono pregate di compilare e trasmettere quanto prima il questionario IPG.

I datori di lavoro iscrivono nel questionario IPG il salario da loro corrisposto al dipendente prima dell'entrata in servizio e inviano immediatamente il documento alla loro cassa di compensazione AVS, affinché il pagamento delle indennità per perdita di guadagno possa essere eseguito al più presto.

Chiarimenti ed altre informazioni

10 --- Le casse di compensazione AVS, le loro agenzie e gli uffici

Al forniscono le informazioni del caso. La lista di tutte le casse di compensazione AVS figura nelle ultime pagine dell'elenco telefonico.

11 --- Questo promemoria presenta solo una panoramica

riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore.



Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2007. Riproduzione parziale autorizzata a condizione di citarne la fonte.

Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 1.2008/i.

È anche disponibile su Internet all'indirizzo www.avs-ai.info